

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Provincia di Treviso

ORIGINALE

N. 27
del 19-06-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 578/2019. Indicazione di modifica statutaria e altri indirizzi alla società Asco Holding spa

L'anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di giugno, alle ore 19:30, in Valdobbiadene, nella sala consiliare del "Palazzo Celestino Piva", convocato con avvisi scritti recapitati nei tempi e nelle forme previste dal regolamento, avendone dato avviso scritto al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito in seduta pubblica di 1° convocazione il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Fregonese Luciano	P	Rebellato Fabiola	P
Razzolini Tommaso	P	Miotto Marco	A
Bertelle Martina	P	Rebellato Roberto.....	P
Geronazzo Pierantonio.....	P	Zago Rita.....	P
Falcade Giorgia.....	P	Callegaro Fabio.....	P
Vettoretti Anna.....	P	Adami Simone.....	P
Buso Edoardo.....	P	Spinnato Anna.....	A
Ruggeri Jessica.....	P	Prodocimo Stefano	P
Piccolo Silvia	P

Presenti n. 15

Assenti n. 2

e il seguente assessore non consigliere:

Geronazzo Mariachiara	A
-----------------------	---

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Giovanni Alvino.

Assume la presidenza il sindaco, ing. Luciano Fregonese.

IL PRESIDENTE

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno e nomina scrutatori i consiglieri:

Vettoretti Anna
Rebellato Fabiola
Prodocimo Stefano

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO altresì l'art. 42, comma 2, lett. e) e g) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulle competenze dei Consigli degli enti locali;

PREMESSO che:

- questo Consiglio comunale, con deliberazione n. 44 del 30 settembre 2017, ha approvato la “Revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 175/2016”, con la quale è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni in società detenute alla data del 23 settembre 2016 e sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare o che dovevano essere fatte oggetto di processi di razionalizzazione ai sensi del TUSP;
- la società Plavisgas S.r.l., socio di minoranza di Asco Holding S.p.A., ha proposto ricorsi al TAR per l’annullamento delle deliberazioni di revisione straordinaria delle società partecipate adottate dai Consigli di alcuni Comuni soci della stessa Asco Holding S.p.A.;
- il 5 aprile 2018 sono intervenute le sentenze n. 363/2018, 376/2018, 401/2018; 408/2018 con le quali il TAR Veneto, in accoglimento dei ricorsi proposti da Plavisgas S.r.l., ha annullato le deliberazioni impugnate ritenendo illegittima la detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte;
- il 23 luglio 2018 l’assemblea di Asco Holding S.p.A. ha approvato alcune modifiche allo statuto societario finalizzate ad una maggiore coesione e stabilità della *governance* (per il Comune di Valdobbiadene, dette modifiche erano state preventivamente approvate con deliberazione consiliare n. 31 del 18 luglio 2018);
- il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 578/2019 ha rigettato i ricorsi in appello dei Comuni per la riforma delle menzionate sentenze del TAR Veneto, con una motivazione differente rispetto a quella del giudice di prime cure. In particolare il Consiglio di Stato ha statuito che:
 - *“Erra l’appellata sentenza ad escludere (non l’attività di distribuzione del gas, ma) l’attività di vendita del gas e i servizi di telecomunicazioni, già svolti da Asco TLC S.p.A. e che saranno della società derivante dalla sua fusione per incorporazione in Asco Holding S.p.A, dai “servizi di interesse generale” poiché “aventi carattere puramente commerciale”, ovvero, se ben si intende, rivolte alla sola produzione di un vantaggio economico (per questo attività lucrative)”;*
 - con riferimento alla partecipazione dei Comuni alla compagine societaria *“La particolare modestia della partecipazione al capitale, normalmente si riflette infatti in una debolezza sia assembleare sia, di riflesso, amministrativa (la quale può di fatto essere compensata solo in situazioni eccezionali dove altri equilibri refluiscono a compensare questa debolezza). Ciò avviene in modo difficilmente rimediabile nei casi in cui, per fronteggiare questa debolezza, tra i vari enti pubblici così partecipanti in termini minimali non siano stati previsti strumenti negoziali – ad es., patti parasociali – che possano dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque rinforzare la loro azione collettiva e, in definitiva, di assicurare un loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l’attività della società partecipata. A tal fine, ad evitare tali inconvenienti si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di*

cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà del soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari”;

CONSIDERATO che:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), con l'art. 1, commi da 721 a 724, ha introdotto alcune disposizioni che modificano e integrano il TUSP intervenendo su alcuni aspetti significativi relativi agli obblighi di alienazione;
- in particolare, il comma 5-bis dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, introdotto dal comma 723 sopra richiamato, stabilisce che *“A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”;*
- sul punto, il 6 marzo 2019 è intervenuta la nota operativa dell'ANCI prot. 21/VSG/SD/AD, che riporta:

“In particolare, il comma 723, prevede la possibilità di derogare all'obbligo di alienazione delle società inserite nel piano di razionalizzazione straordinario, ex articolo 24 del D.Lgs 175/2016 smi, commi 4 e 5, senza l'applicazione delle sanzioni ivi previste (scadenza di alienazione e divieto di esercizio dei diritti di socio, nel caso in cui le stesse abbiano il valore medio degli esercizi, nel triennio 2014-2016, in utile). In tal caso, gli enti locali possono mantenere la partecipazione fino al 31 dicembre 2021.

Con la presente nota, si fornisce una lettura coordinata di tale disciplina con quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 smi che regola una procedura di carattere ordinario, con cadenza annuale, a decorrere dal 2018, per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute (che fa seguito a quella straordinaria di cui all'articolo 24 e ha ad oggetto le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017). In particolare, si ritiene che il comma 7 dell'articolo 20 del succitato decreto (recante la disciplina delle sanzioni in caso di mancata razionalizzazione periodica), richiamando a sua volta i commi 4 e 5 dell'articolo 24, la cui applicazione è sospesa per effetto del nuovo comma 5bis dello stesso articolo introdotto dalla legge di bilancio per il 2019, induca ad interpretare che – anche per le revisioni annuali e solo per le società con bilancio in utile nel triennio 2014-2016 - si possa derogare all'obbligo di dismissione della partecipazione, almeno fino al 31 dicembre 2021, e senza incorrere in nessuna sanzione. Tale interpretazione letterale delle due disposizioni è motivata da fatto che, altrimenti, per una stessa società, l'alienazione sia sospesa ai sensi dell'articolo 24 del TUSP (ossia in sede di revisione straordinaria), ma successivamente disposta ai sensi dell'articolo 20 (razionalizzazione periodica).

Si ritiene dunque – in via interpretativa – che le amministrazioni locali potranno deliberare di avvalersi della deroga introdotta con il comma 723 della legge di bilancio 2019, anche in sede di revisione annuale.

*Si richiama infine l'attenzione dei Comuni sulla sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 578/2019 del 23 gennaio u.s. che, pur confermando gli effetti della sentenza di annullamento dei piani di razionalizzazione straordinaria ex articolo 24 TUSP di alcuni Comuni, afferma un principio molto importante e cioè che non è una partecipazione “pulviscolare” ad escludere di per sé lo svolgimento di un servizio di interesse generale, perché la definizione di un'attività (di interesse generale o meno) non dipende dalle modalità organizzative dello stesso e dunque spetta alle singole amministrazioni pubbliche stabilire quali siano i bisogni da soddisfare ed i mezzi più adatti per garantire tale soddisfacimento, sempre che la soddisfazione di detti bisogni non sia rimessa alla competenza di altra amministrazione. **Tale principio pone un evidente limite agli obblighi di dismissione contenuti nel TUSP e rappresenta un'apertura molto***

significativa verso l'autonomia dei Comuni nella scelta dei modelli gestori per il soddisfacimento dell'interesse generale della collettività di riferimento”;

DATO ATTO che:

- la società Asco Holding S.p.A. ha il bilancio in utile nel triennio 2014-2016 (per euro 24.463.829,00 nel 2014, euro 22.243.547,00 nel 2015 ed euro 21.983.884,00 nel 2016, nonché, ultimo dato disponibile, per euro 27.354.325,00 nel 2017);
- con le deliberazioni consiliari n. 44 del 30 settembre 2017, di revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, e n. 62 del 31 dicembre 2018, di razionalizzazione periodica delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, questo Comune ha stabilito di mantenere la partecipazione detenuta in Asco Holding S.p.A., per i motivi nelle stesse indicati;

RITENUTO che la legge n. 145/2018, in particolare il comma 723 dell'art. 1, corrobora le decisioni assunte da questo ente, anticipando nello spirito e nelle motivazioni la *ratio* delle norme successivamente entrate in vigore, e pone fuori discussione - se ve ne fosse la necessità - la (corretta e pertinente) detenzione delle quote societarie in Asco Holding S.p.A., con l'inalterato esercizio dei diritti sociali;

RICHIAMATI:

- l'art. 4 “*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*” del TUSP, in base al quale:
 - “1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*
 - 2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; ... omissis ...*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”;*
- l'art. 2 “*Definizioni*” del TUSP, che definisce:
 - “h) «*servizi di interesse generale*»: *le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;*
 - i) «*servizi di interesse economico generale*»: *i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato”;*

TENUTO CONTO:

- della deliberazione della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2015/FRG, secondo cui “*La qualificazione di una società come “strumentale” si ricollega alla tipologia di attività, che è rivolta agli stessi enti promotori o, comunque, azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti”...*

omissis ... *“Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)...”*, come nel caso di Asco Holding S.p.A.;

- della deliberazione della Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2017/FRG, paragrafo 1.5.4, per cui: *“... Le stesse problematiche si pongono a seguito dell’adozione del modello holding, ossia quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale. In tal caso, la holding svolge attività strumentali. Diversamente, la holding operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o di scambio.”* ... omissis ... *“Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti» (art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016)”*;

RILEVATO:

- che la società Asco Holding S.p.A., con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di “holding pura” ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge e, segnatamente, al combinato disposto dei commi 2, 5 e 9-bis dell’art. 4 del D.Lgs. 175/2016, proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni *“in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell’energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete”* (art. 5, comma 1, dello statuto);
- che questo Comune valuta indispensabile il mantenimento e il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali per le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della *governance* delle società controllate;
- che la holding assume, quindi, il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in futuro delle partecipazioni anche in altre società a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal D.Lgs. 175/16;

CONSIDERATO:

- alla luce della intervenuta giurisprudenza amministrativa sul tema della partecipazione dei Comuni alla compagine societaria, che il processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla *governance* della società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, debba essere incrementato a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, mediante un’ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un organo speciale deputato a esprimere la volontà dei soci pubblici;
- che una tale modifica statutaria deve ritenersi indubbiamente legittima e rispettosa di quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016, come statuito anche dal Consiglio di Stato nella menzionata decisione n. 578/2019, laddove si afferma che *“si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà del*

soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari”;

RILEVATO inoltre che:

- la medesima Asco Holding S.p.A. detiene partecipazioni in società che, fatta eccezione per quelle in liquidazione, svolgono “*servizi di interesse generale*”;
- in particolare Asco Holding S.p.A. detiene partecipazioni di controllo in 4 società:
 - Ascopiave S.p.A., quota del 61,562% (società quotata che a propria volta detiene numerose partecipazioni di controllo e di minoranza);
 - Asco TLC S.p.A., quota del 91%;
 - Seven Center S.r.l. quota dell’ 85% (in liquidazione);
 - Rijeka Una Invest S.r.l., quota del 65% (in liquidazione);
 - Alverman s.r.l., quota del 100% (in liquidazione);oltre a una partecipazione di minoranza (10%) nella società Bim Piave Nuove Energie s.r.l.;
- nella citata sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto che la partecipazione in Ascopiave S.p.A., Asco TLC S.p.A. e Asco Trade S.p.A. sia corretta in quanto motivata per ragioni di interesse pubblico, atteso che “*La valutazione – espressione dell’indirizzo politico amministrativo e, in questo senso, appartenente al merito amministrativo – dell’attività di distribuzione e fornitura del gas, come quella di erogazione di servizi di telecomunicazione, quale attività rispondente ai bisogni della collettività di riferimento, contenuta negli atti impugnati, si sottrae a censura*”;
- in ogni caso, prendendo in considerazione le partecipazioni comunali alla luce dei diversi punti sollevati dalla sentenza del Consiglio di Stato:

1) per quanto concerne il gruppo Ascopiave S.p.A.:

- la holding del gruppo, Ascopiave S.p.A., è quotata da prima del 2015 e dunque rientra nelle società che possono essere comunque mantenute anche in deroga al TUSP, purché producano risorse per il Comune, con riferimento sia ad Ascopiave che alle sue partecipate;
- **quanto alle attività di distribuzione del gas**, che Ascopiave S.p.A. svolge attraverso partecipate, sul piano del servizio di interesse generale le attività di distribuzione del gas sono qualificate come tali direttamente dalla legge;
- sul piano della stretta necessità di tali attività per la collettività locale, si rileva che:
 - la società opera territorialmente sull’intero mercato per poter doverosamente rimanere competitiva, essendo diversamente costretta a non poter crescere, con una limitazione competitiva inaccettabile per una società quotata in borsa, ma mantiene una importante presenza in ambito locale;
 - la società attraverso un controllo pubblico è in grado di operare con una chiara rappresentazione e comprensione degli interessi locali, profilo questo assente in ogni altra società operante sul mercato, con riferimento alla stretta necessità per le funzioni istituzionali dell’ente, nel settore delle infrastrutturazione di impianti energetici che hanno una importanza decisiva per la collettività e per le imprese locali. Quanto sopra in un’area ad urbanizzazione limitata per la quale gli interessi di investimento da parte del mercato sono evidentemente minori rispetto ad aree di maggiore urbanizzazione;
- **per quanto concerne le società partecipate da Ascopiave S.p.A., che svolgono attività di fornitura energetica, e in particolare Asco Trade S.p.A.:**
 - in quanto controllate da una società quotata in borsa quale è Ascopiave S.p.A., Asco Trade S.p.A., come le altre partecipate, è estranea al TUSP; infatti:
 - in base all’art. 1, comma 5, “*Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come*

definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate";

- in base all'art. 26, comma 3 *“Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”*;
- essendo la partecipazione in Asco Trade S.p.A. (attraverso Ascopiave S.p.A.) precedente al 2015, essa può essere mantenuta senza alcuna particolare valutazione, diversa dal beneficio economico che il Comune ne tragga;
- la partecipazione in Asco Trade è stata ritenuta in ogni caso legittima con sentenza passata in giudicato, stante *“La valutazione - espressione dell'indirizzo politico amministrativo e, in questo, senso appartenente al merito amministrativo - dell'attività di distribuzione e fornitura del gas, come quella di erogazione di servizi di telecomunicazione, quale attività rispondente ai bisogni della collettività di riferimento, contenuta negli atti impugnati, si sottrae a censura”*.
- Si aggiunge a tale considerazione quanto segue:
 - sul piano dell'interesse pubblico alla partecipazione in tale società, Asco Trade S.p.A. produce un significativo utile che confluisce indirettamente in Asco Holding S.p.A. e viene utilizzato nell'interesse dei Comuni;
 - sul piano del servizio di interesse generale strettamente necessario per la collettività comunale, tale società opera sul mercato in modo da massimizzare - come ogni società - il proprio utile, come le è consentito in quanto controllata da Ascopiave S.p.A. quotata in borsa prima del 2015, anche con attività sul mercato nazionale, per mantenere una piena operatività e per poter efficacemente agire su un mercato concorrenziale con dimensioni adeguate, essendo diversamente costretta a non poter crescere con una limitazione competitiva inaccettabile per una società facente parte di gruppo quotato in borsa. Tale società mantiene però una importante presenza in ambito locale, con una importante attività a favore delle collettività di cui sono espressione i Comuni soci, anche con utilizzo di tariffe sociali. Ciò denota una stretta necessità per la collettività locale, non essendo svolta attività analoga con pari attenzione sul piano sociale da altri soggetti operanti sul mercato. La società è la sola sul mercato che, essendo in mano, locale è in grado di operare con una chiara rappresentazione e comprensione degli interessi locali in un settore come è il settore delle forniture energetiche che riguarda i cittadini in generale. Questa amministrazione ritiene peraltro che, ove vi sia una prospettiva di miglioramento dell'assetto economico finanziario del gruppo derivante dalla cessione, sulla base di valutazioni che svolgeranno le società controllanti, il ramo delle forniture energetiche e in particolare Asco Trade potrà anche essere ceduto.
- **con riferimento alle società con attività nel risparmio energetico** (Veritas, che è una Esco – Energy Service Company, e BIM Piave nuove energie, che svolge attività strumentali per la gestione calore a favore dei Comuni): tali attività sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale inerenti al risparmio energetico, di stretta necessità per il contesto locale, considerando che - di nuovo - il contesto non fortemente urbanizzato e con centri di dimensioni ridotte in cui opera il Comune non vede una presenza significativa di operatori e che, perciò, le funzioni in materia di risparmio energetico svolte da una società pubblica sono in grado di esprimere un'offerta che il mercato non sarebbe in grado di fornire con le stesse modalità. Per quanto concerne in particolare BIM Piave Nuove Energie s.r.l.,

si tratta di una società strumentale con preciso vincolo statutario di fatturato all'80% verso i soci, per questo espressamente legittimata nel proprio ruolo operativo strumentale dal TUSP;

2) **per quanto concerne Asco TLC S.p.A.**, essa non è quotata in borsa ed è stata ritenuta coerente con le finalità dei Comuni in quanto svolge un servizio di interesse generale. Nello statuire la legittimità della partecipazione in detta società da parte dei comuni soci di Asco Holding S.p.A. il Consiglio di Stato, nella decisione n. 578/2019, ha invero riconosciuto che essa svolge un servizio di interesse generale, affermando che: *“In conclusione: il rilievo che la vendita del gas o i servizi di telecomunicazione costituiscano attività commerciali non è affatto risolutivo per escluderle dai servizi (di interesse economico generale) erogabili a mezzo di società a partecipazione pubblica”*. Previa valutazione di convenienza sotto il profilo della efficienza, efficacia ed economicità, sulla base della maggiore convenienza economica per il gruppo che fa capo ad Asco Holding:

- con riferimento alla parte infrastrutture, potrà essere mantenuta in proprietà pubblica, come è oggi, oppure eventualmente, se ritenuto opportuno, anche attraverso operazioni societarie di scissione e di cessione di azienda o di quote all'interno del gruppo Ascopiave quotato in borsa, continuare a operare nel settore della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica che, in base all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 259 del 2003, è di preminente interesse generale. La fornitura delle reti (con esclusione del traffico) è un'attività che comporta significativi investimenti che il mercato svolge con difficoltà (come rileva la stessa norma appena citata qualificando tale attività come servizio di interesse generale), specie in aree non fortemente urbanizzate come quelle di cui fa parte il Comune, e dunque rappresenta un servizio di interesse generale. Tale attività deve svolgersi in via prevalente a beneficio dei territori in cui operano i Comuni soci, fra cui Valdobbiadene, e dunque rappresenta un servizio di interesse generale: sul punto questo Comune intende stipulare una convenzione di consultazione e di coordinamento sull'operato societario con i Comuni soci e con la medesima Asco TLC per verificare tale profilo. Si invita sul punto Asco TLC a proporre un testo di convenzione ai Comuni soci entro 6 mesi dalla data di approvazione di questa delibera;
- il ramo inerente al traffico telefonico dovrà essere trasferito, eventualmente - se ritenuto conveniente - all'interno del gruppo Ascopiave quotato in borsa, anche attraverso operazioni societarie di scissione e di cessione di azienda o di quote qualora la normativa consenta tale percorso, oppure ceduto sul mercato. Quanto sopra entro il 2021, termine previsto dalla legge di bilancio 2019. Qualora Asco Holding S.p.A. lo ritenga conveniente sul piano economico finanziario, il trasferimento in Ascopiave S.p.A. o la cessione sul mercato potrà riguardare l'intera società (rete + traffico): pur svolgendo Asco TLC s.r.l. servizi di interesse generale, ove il mantenimento della medesima in mano pubblica senza il ramo inerente il traffico telefonico determini una perdita di valore per il gruppo, potrà darsi luogo alla cessione integrale di Asco TLC S.p.A.;

RITENUTO inoltre, *per quanto concerne Asco Holding S.p.A.*:

- che, ai fini della legittima detenzione delle quote di Asco Holding S.p.A., occorre verificare il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la società abbia conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a 500.000,00 euro;
- con riferimento al parametro del fatturato, occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una *holding* pura che detiene unicamente partecipazioni

in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi, e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione; il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della *holding* pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo; ciò anche in coerenza con il disposto dell'art. 21 del TUSP, ove è previsto che, per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio;

- per quanto concerne la necessità di una maggiore strutturazione della società - la quale non ha dipendenti, in quanto trattasi di holding di partecipazione (mentre l'intero gruppo conta al 31/12/2017 n. 704 dipendenti) - a seguito del rafforzamento della dominanza pubblica nella stessa e più in generale il ruolo di coordinamento di tale società, si rende necessaria l'assunzione di dipendenti, anche attraverso modifiche statutarie e convenzione tra i soci. Oggi in assenza di personale svolge infatti un ruolo sul gruppo che è certamente meno incisivo rispetto alle sue possibilità operative ove disponesse di dipendenti;

EVIDENZIATO che:

- in ogni caso, il consiglio di amministrazione di Asco Holding S.p.A. dovrà predisporre e adottare, entro un anno dall'adozione della presente delibera, gli atti che consentano ai singoli soci pubblici di influire sulle decisioni strategiche della società e sulle decisioni attinenti alle modalità di accesso ai servizi e di erogazione di questi secondo quanto descritto sopra;
- per attuare le misure di razionalizzazione, questo Comune comunicherà al consiglio di amministrazione di Asco Holding S.p.A. le misure sopra indicate, chiedendogli di darvi attuazione e di predisporre un progetto per valutare la convenienza economica del mantenimento di Asco TLC S.p.A. in proprietà pubblica, scorporando in ogni caso le attività a mercato di Asco TLC S.p.A., oppure della cessione dell'intera società;

RITENUTO di confermare, per le parti non espressamente innovate con la presente deliberazione, il Piano di revisione delle società pubbliche di cui all'allegato A della propria deliberazione n. 62 del 31 dicembre 2018;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet di questo Comune;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il revisore unico, dott. Uguccioni Alessandro, ha espresso parere allegato sub A) al presente provvedimento;

DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 3, del vigente regolamento sui controlli interni:

- *parere favorevole* del responsabile del servizio, dott. Santino Quagliotto in ordine alla regolarità tecnica e contabile nonché alla regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate;

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco-Presidente;

ESAURITA la discussione sull'argomento, i cui interventi vengono riportati nel verbale della seduta odierna, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale nella prima adunanza utile;

EFFETTUATA la votazione palese sulla proposta di deliberazione, con il seguente esito:

Presenti	n. 15
Votanti	n. 15
Voti favorevoli	n. 15
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di prendere atto delle modifiche e integrazioni apportate al D.Lgs. 175/2016, *Testo unico sulle società partecipate*, introdotte dall'art. 1, commi da 721 a 724, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e specificate in premessa;
3. di ritenere e precisare che la suddetta legge 145/2018, in particolare con il comma 723 dell'art. 1 corrobora le decisioni di questa amministrazione comunale, assunte anticipando nello spirito e nelle motivazioni la *ratio* delle norme successivamente entrate in vigore, e pone fuori discussione - se ve ne fosse la necessità - la corretta e pertinente detenzione delle quote societarie in Asco Holding S.p.A., con l'inalterato esercizio dei diritti sociali;
4. di approvare il prospettato processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla *governance* della società Asco Holding S.p.A., già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, mediante un'ulteriore modifica statutaria che preveda la creazione di una assemblea speciale di cui possono far parte solo i soci pubblici, avendo a riferimento l'art. 2376 del codice civile come ipotizzato dal Consiglio di Stato con la sentenza 578/2019, anche con la previsione che i soci dell'assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un Collegio) a partecipare all'assemblea ordinaria;
5. di rafforzare la parte pubblica in Asco Holding S.p.A., al fine di realizzare il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso l'assunzione di dipendenti, anziché il ricorso a contratti di service, nonché attraverso modifiche statutarie e convenzioni tra i soci;
6. di mantenere, per le motivazioni espresse in parte narrativa, la partecipazione in Ascopiave S.p.A. (anche con riferimento alle sue partecipate), essendo un gruppo esente dall'applicazione del TUSP in quanto quotato in borsa prima del 2015. In ogni caso, tale gruppo è coerente con il TUSP: svolge un ruolo significativo sul territorio locale, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull'intero territorio nazionale come è proprio di ogni gruppo quotato, garantendo che il servizio di interesse generale che svolge sia coerente con l'interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale, quanto sopra anche con riferimento alle forniture energetiche, per le quali vi è già e dovrà continuare una attenzione sociale alle esigenze di approvvigionamento locale;
7. con riferimento alla partecipazione in Asco TLC S.p.A., di dare luogo entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico-finanziaria da parte di Asco Holding S.p.A.:
 - a. per la parte infrastrutture, al mantenimento della stessa, ovvero al suo trasferimento, eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave se la normativa lo consente, ciò comunque rafforzando la natura locale dell'attività societaria con convenzioni, oppure alla cessione sul mercato assieme al ramo inerente al traffico telefonico se risultasse più conveniente economicamente per il gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding S.p.A. che dovranno essere comunicate ai Comuni;

- b. per la parte relativa al ramo inerente il traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, della stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave S.p.A., se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura;
8. di dare atto che gli indirizzi espressi con il presente provvedimento saranno recepiti in occasione della prossima deliberazione di razionalizzazione periodica delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016;
9. di dare atto che per attuare le misure contenute nella parte narrativa del presente provvedimento al fine dell'adeguamento alla normativa vigente, questo Comune comunicherà al consiglio di amministrazione di Asco Holding S.p.A. la presente deliberazione, al fine dell'adozione delle attività conseguenti, anche previa delibera assembleare;
10. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune.

Indi, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto del TUSP, con separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, sulla base del seguente esito:

Presenti	n.	15
Votanti	n.	15
Voti favorevoli	n.	15
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il sindaco
(Fregonese Luciano)

Il Segretario comunale
(Giovanni Alvino)

N. _____ di Pubblicazione

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, ai sensi degli artt. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Valdobbiadene, _____

Il Messo comunale

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il giorno _____.

Valdobbiadene, _____

IL DIPENDENTE INCARICATO
